

P. BIANCHI

Sul termine *libertas* in CTh. 1.28.4

Introduzione

Per onorare il Maestro Giuliano Crifò, la cui assenza è forte sfondo alle mie parole, ho analizzato una costituzione orientale della fine del IV sec. d. C., tradata in CTh. 1.28.4, di Teodosio, Arcadio ed Onorio.

L'attenzione per questo testo è scaturita dal termine, *libertas*, in esso presente, e dal tema del provvedimento, relativo ad un aspetto dello *status* del ceto senatorio.

Il tema della *libertas* è stato un argomento particolarmente caro al Professore Giuliano Crifò. Come è noto un filo conduttore della sua ampia produzione scientifica è stato quello del significato della *libertas* connessa alla *civitas* e, dunque, quello della condizione giuridica della persona, sotto il profilo della libertà individuale e politica¹.

Anche il tema del Senato, specie in riferimento alla produzione normativa del diritto, o alla giurisdizione penale in età repubblicana, ha costituito oggetto dei suoi interessi e di riflessione specifica nei suoi studi e contributi².

Nella fonte che ho scelto per ricordarlo, il termine *libertas*, così ricco di implicazione storiche, filologiche, sociologiche e giuridiche, è assunto sotto un profilo diverso, se non, addirittura, ribaltato, rispetto al suo impiego usuale connesso agli *status* della persona.

Anche se, come vedremo, si tratta di un uso descrittivo e non tecnico del lemma, ho trovato degno di riflessione e di nota il suo impiego in un ambito come quello descritto nella costituzione, specie in considerazione dell'assenza di riflessione da parte della dottrina su tale dato che, invece, a mio avviso, arricchisce la conoscenza della poliedricità lessicale tardoantica: infatti la peculiarità con cui esso è usato in tale contesto, può essere valutata come un dato che conferma l'usuale mancanza di sistematicità lessicale della tardoantichità e la varietà dei

modelli linguistici in essa impiegati³. Tra l'altro, come sappiamo, anche l'aspetto idiomatico è stato un campo di indagine rivalutato e amato dal Professore Crifò.

Il profilo terminologico ha rappresentato per me una strada da percorrere⁴, con il costante e difficile sostegno di un Maestro così raffinatamente colto ed unico nella compagine universitaria: pertanto a Lui dedico queste brevi considerazioni di carattere terminologico, sollecitate soprattutto da un personale desiderio di continuità e da affetto.

1. *I provvedimenti del 393 d. C., diretti al praefectus urbi Aurelianus*

CTh. 1.28.4, di Teodosio, Arcadio e Onorio (a. 393 d. C.), apparterebbe ad un provvedimento complesso, pervenuto in diversi frammenti del Codice Teodosiano, tutti indirizzati ad Aureliano prefetto all'urbe⁵ e con la stessa data nella *subscriptio*: CTh. 1.1.3, 1.28.4, 6.3.1, 6.4.26, 12.1.130, 15.1.29, 15.1.30⁶.

Non è certo, ma probabile, che si trattasse di un solo provvedimento con lo stesso destinatario⁷. La cancelleria potrebbe aver risposto in modo cumulativo allo stesso funzionario su differenti questioni, non del tutto collegate tra loro. Infatti alcuni temi non sono omogenei fra loro, soprattutto i temi trattati nelle ultime costituzioni. Tuttavia non va esclusa la possibilità che si trattasse di due o più costituzioni separate⁸.

Nel complesso i frammenti si occupano delle costituzioni imperiali, dei possessi del senato, dei difensori del senato, dei funzionari amministrativi, dei decurioni e delle opere pubbliche.

Prima di analizzare CTh. 1.28.4, vediamo il contenuto degli altri provvedimenti, anche se i diversi contesti delle costituzioni non hanno incidenza sul dato esegetico posto nel nostro testo.

CTh. 1.1.3 [= Brev.1.1.3] (393 Febr. 27) Impp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano p(raefect)o u(rbi)⁹. Omnia constituta non prae-teritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponunt. Dat. III Kal. Mar. Constant(ino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio v.c. cons. Interpretatio. Omnes leges non ea, quae anteriore tempore acta sunt, damnant, sed in futurum observanda constituunt.

CTh. 6.3.1 (393 febr. 27) Impp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano p(raefect)o u(rbi). Si quid syriarchiae a senatoriis possessionibus annua collatione confertur, iubemus aboleri. Dat. III Kal. Mar. Const(antino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio cons.

CTh. 6.4.26 (393 febr. 27) Impp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano p(raefect)o u(rbi). Nominandorum praetorum sollicitudinem illustris magnificentia tua ad officium censuale sciat esse revocandam. Dat. III Kal. Mart. Const(antino)p(oli) Theodosio Aug. III et Abundantio viro clarissimo cons. s.

CTh. 12.1.130 (393 febr. 27) Impp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano p(raefect)o u(rbi). Si quis municipum¹⁰ ad senatorium transire ordinem omnibus muniis perfunctus optaverit, bona sua, quibus substitui idoneus possit, sciet curiae semper esse obnoxia. Dat. III Kal. Mart. Const(antino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio cons¹¹.

CTh. 15.1.29 (393 febr. 27) Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano p(raefect)o u(rbi). Ne quis iudicum nova aedificia moliantur, cum opera nonnulla aut coepta penderent aut neglecta nutarent. Dat. III Kal. Mar. Const(antino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio cons. s.

CTh. 15.1.30 (393 febr. 27) Impp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano p(raefect)o u(rbi). Si quando concessa a nobis licentia fuerit extruendi, id sublimis magnificentia tua sciat esse servandum, ut nulla domus inchoandae publicae fabricae gratia diruatur, nisi usque ad quinquaginta libras argenti pretii aestimatione taxabitur. De aedificiis vero maioris meriti ad nostram scientiam referetur, ut, ubi amplior poscitur quantitas, imperialis extet auctoritas. Dat. III Kal. Mart. Const(antino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio cons. s.

La prima costituzione, CTh. 1.1.3, è trädita solo dal Breviario Alariciano¹².

Si tratta della chiara affermazione di un dogma fondaamentale: quello della irretroattivit della legge, ribadito anche nell'*interpretatio*. Un principio posto dai compilatori nel primo titolo del primo libro del Codice, *De constitutionibus principum et edictis*, riguardante le regole generali sull'efficacia delle disposizioni normative imperiali, nonch altre norme generali come quella sull'*ignorantia legis* (CTh. 1.1.2). Tale principio  oggi una nota massima nell'ambito delle regole sull'applicazione della legge in generale (art. 11 preleggi c.c.)¹³.

Il tenore della costituzione e, in particolare, la presenza del verbo *damnant* dell'*interpretatio*, fa intuire che l'*occasio legis*, ovviamente omessa, si riferisse ad un caso specifico, probabilmente di natura penale, poi generalizzato dai compilatori del Codice Teodosiano¹⁴. Appare ci molto probabile che il principio di irretroattivit fosse stato originariamente sancito per la sola norma che enuncia il principio, e che poi fosse stato esteso dai compilatori del Codice¹⁵.

L'origine «penale» della disposizione, e i problemi derivanti da rapporti pendenti (*adhuc pendentibus negotiis*), sembrano giustificare la disposizione giustiniana, più ampia e comprensiva della eccezione relativa a tali rapporti, sancita in C. 1.14.7¹⁶:

C. 1.14.7 Impp. Theodosius et Valentin. AA. Cyro pp. et cons. design. Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim etiam de praeterito tempore adhuc pendentibus negotiis cautum sit. D. non. April. Constantinopoli Valentiniano A. V et Anatolio conss. [a. 440]

Il carattere particolare del caso che è presupposto al principio di ir-retroattività sembra anche giustificare la presenza nel Codice di Teodosio di norme esplicitamente retroattive¹⁷.

La terza costituzione, CTh. 6.3.1, è posta come primo testo nel titolo *De praediis senatorum*. Con essa gli imperatori stabiliscono che vengano aboliti i contributi fiscali dovuti alla Siria derivanti dai *praedia* senatori: *Si quid syriarchiae a senatoriis possessionibus annua collatione confertur, iubemus aboleri*. In questo particolare contesto il termine *possessiones* si riferisce ai fondi senatorii¹⁸.

Con CTh. 6.4.26, quarta costituzione, la responsabilità della nomina dei pretori viene restituita all'ufficio censuale¹⁹, quando invece nel 361 (CTh. 6.4.13) Costanzo aveva ordinato che la *denominatio* dei pretori non rimanesse nel potere degli uffici della prefettura urbana (*in potestatem censualium*²⁰) al fine di eludere l'ingerenza dei *censuales* sugli interessi dei senatori.

La quinta costituzione, CTh. 12.1.130, sancisce il vincolo dei beni del decurione che, una volta terminato il proprio compito istituzionale, desidera passare all'ordine senatorio: per i beni del decurione era infatti previsto un sostituto. Con questa prescrizione gli imperatori tentano di moderare la fuga dallo *status* dei decurioni²¹, molto gravoso sul piano dei *munera*, e in tal modo ci offrono una testimonianza di uno tra gli svariati pesi fiscali di quel periodo storico.

Le due ultime costituzioni riguardano invece problemi di edilizia:

CTh. 15.1.29 (393 febr. 27) Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano praefecto urbi. Ne quis iudicum nova aedificia moliat, cum opera nonnulla aut coepta penderent aut neglecta nutarent. Dat. III Kal. Mar. Const(antino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio conss.

CTh. 15.1.30 (393 febr. 27) Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano praefecto urbi. Si quando concessa a nobis licentia fuerit

extruendi, id sublimis magnificentia tua sciat esse servandum, ut nulla domus inchoandae publicae fabricae gratia diruatur, nisi usque ad quinquaginta libras argenti pretii aestimatione taxabitur. De aedificiis vero maioris meriti ad nostram scientiam referetur, ut, ubi amplior poscitur quantitas, imperialis extet auctoritas. Dat. III Kal. Mar. Const(antino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio cons.

La prima estese a Costantinopoli una normativa di Teodosio (CTh. 15.1.27, a. 390) sull'edilizia pubblica prevista per la città di Roma e già applicata a tutta la prefettura (*Illyrici et Italiae*) nel 390 (CTh. 15.1.28 a. 390)²².

La seconda, relativa al reimpiego dei materiali degli edifici²³, lascia all'*auctoritas* imperiale la decisione sulla eventuale distruzione degli stessi²⁴.

Quest'ultima costituzione rappresenta una delle testimonianze dell'esigenza di tutela del patrimonio edilizio, fortemente danneggiato in quel periodo storico²⁵.

Riconsiderando, dopo questa breve e sintetica analisi, il problema della comprensione di queste costituzioni in un unico provvedimento o in più disposizioni dirette allo stesso funzionario, va notato che CTh. 6.3.1, 6.4.26, 12. 1. 130, riguardano in modo specifico questioni attinenti all'*ordo* senatorio, mentre CTh. 1.1.3 si occupa di un principio generale (non possiamo escludere ma neppure dare per certa che l'*oc-casio legis* avesse attinenza al Senato), e CTh. 15.1.129 e 130 sono indirizzate a risolvere problemi edilizi. Ciò fa propendere per l'ipotesi che si trattasse di più provvedimenti diretti allo stesso funzionario.

2. CTh. 1.28.4

Veniamo ora invece a CTh. 1.28.4, testo di specifico interesse in questo contributo.

CTh. 1.28.4 (393 febr. 27) Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano praefecto urbi. Defensores senatorum per provincias constitutos suscepti officii tenere convenit libertatem. Qua de re, si quando ab ordinario cognitore privilegia amplissimi ordinis deteruntur ac renitendi sibi copia denegatur, ad nos referre non dubitent, ne singulorum diffidentia cunctorum crescat iniuria. Dat. III Kal. Mar. Const(antino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio cons.

Il frammento preso qui in esame riguarda la figura dei *defensores senatus* che erano stati introdotti nella metà del IV secolo contro le vessazioni dei governatori provinciali e degli esattori fiscali²⁶.

In particolare sappiamo che essi erano stati istituiti da Costanzo II limitatamente alla *pars Orientis* dell'Impero²⁷, allo scopo di mantenere i privilegi dei senatori, possessori dei terre, contro le richieste fiscali dei governatori e le conseguenti minori entrate avevano impoverito il senato di Costantinopoli²⁸.

Con CTh. 1.28.4 gli imperatori stabiliscono che i difensori del senato, costituiti per le province, difendano la libertà dell'*officium* che ricoprono. Qualora i privilegi dell'amplissimo ordine siano sminuiti o sia impedito ai senatori di conservare i loro beni, sotto aggressione da parte dei funzionari fiscali, essi debbono riferire all'imperatore affinché per la diffidenza dei singoli non cresca l'*iniuria* di tutti.

Il termine *iniuria* in questa costituzione è indice di un comportamento prevaricante degli esattori fiscali nei confronti del ceto senatorio²⁹. I soggetti che prevaricano l'ordine senatorio sembrano identificarsi con i governatori (la costituzione parla di *cognitor ordinarius*) provinciali: il fatto che essi appartenessero per lo più allo stesso *ordo* induce a pensare che si fosse creata una sorte di gerarchia tra *potentes*³⁰.

Nel testo sono definiti ulteriormente i compiti dei difensori del senato già precisati nelle costituzioni precedenti dello stesso titolo.

3. *Il titolo De defensoribus senatus del Codice Teodosiano*

La costituzione CTh. 1.28.4 è collocata dai compilatori del Teodosiano come ultima della rubrica *De defensoribus senatus*. La rubrica di questo titolo nell'indice Parisino era *de officio defensoribus senatorum*³¹. Esso, senza numero, è conservato solo nel Codice Torinese ed è assente nel Codice di Giustiniano³².

Vediamone ora il contenuto, essendo esso dedicato specificamente al ruolo e ai compiti dei *defensores senatus*:

CTh. 1.28.1 (361 mai. 3) Imp. Constantius A. ad Senatum. Mandanda defensio sit his, quorum fides probabilis aestimatur, ut in singulis quibusque provinciis obsistant, ne quid contra morem atque iustitiam aut competentem pensionum modum a senatoribus postuletur; praesertim cum ea tantum solvi oporteat, quae vel in delegatione manu nostrae mansuetudinis adnotantur vel a praefectura pro rerum necessitatibus postulantur. Dat. v non. Mai. Tauro et Florentio cons.³³

La prima costituzione, come abbiamo accennato³⁴, istituisce la figura del *defensor senatus*³⁵. La tutela dei senatori è affidata a coloro sui quali è possibile fare affidamento, dei quali si apprezza la *fides*. Essi devono frenare le richieste, contrarie al costume e alla giustizia, avanzate ai senatori nelle province. Questa difesa dei senatori si fonda sul *mos* e sulla *iustitia*. In particolare i senatori sono tenuti a quei tributi disposti in base alla *delegatio* imperiale o della prefettura secondo le necessità.

Questa costituzione farebbe parte di un provvedimento a carattere generale trãdito dal Teodosiano in undici frammenti³⁶ relativo ai pretori, alle esenzioni, oneri ed interessi dei senatori, agli appelli dei giudici³⁷, con una prevalenza di disposizioni relative agli oneri fiscali del senato di Costantinopoli. Anche per questo testo complessivo valgono le considerazioni esposte sul problema dell'unicità dei frammenti del 393 d. C.³⁸: potrebbe trattarsi di una costituzione generale rivolta al Senato, su questioni differenti, frammentata poi nel codice Teodosiano, ma anche di più risposte distinte. In questo caso, anzi, la disomogeneità delle disposizioni è ancora più evidente, rispetto ai testi del 393, e pertanto appare più probabile la seconda ipotesi. Per le costituzioni relative agli esoneri fiscali, più attinenti al nostro caso, sotto il profilo del privilegio di ceto, osserviamo come CTh. 11.1.7 escluda i membri del senato dai tributi dovuti per le terre abbandonate dai *coloni profugi*, qualora il reddito dei fondi fosse percepito da questi ultimi³⁹; mentre CTh. 11.15.1 dispensi i senatori dalla vendita forzosa delle *species annonariae*⁴⁰; con CTh. 15.1.7 i senatori sono invece sollevati dai tributi relativi alla costruzione di opere pubbliche in provincia⁴¹ e con CTh. 11.23.2 essi debbono essere sottoposti alla *protostasia*, potendo però essere consorziati solo ad altri appartenenti allo stesso ceto⁴².

Veniamo ora alla seconda costituzione del titolo 28:

CTh. 1.28.2 (364 Mai. 6) Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Clearchum vicarium Asiae. Habeant senatores potestatem deligendi ex corpore suo singulos vel binos per singulas quasque provincias, qui omnium patrimonia optentu sui ac munitione defendant, depensae quoque capitationis relevatione. Nam commodum principalem divalis Iuliani quod ad solos decuriones per gratiam iudicum pervenisse dicitur, non ad curiales tantum, sed ad cunctarum lassas gentium utilitates iubemus communi lege transire. Dat. Prid. non. Mai. Nicomedia Divo Ioviano et Varroniano cons.⁴³.

CTh. 1.28.2 sembrerebbe essere uno dei primi atti di governo di Valentiniano con cui l'imperatore ampliava i poteri della figura del *de-*

defensor senatus creata tre anni prima da Costanzo: tale atto dimostra una politica decisamente filosenatoria.

Questa costituzione sembra quasi anticipare la figura del *defensor civitatis*⁴⁴.

La prima parte della costituzione ricalca il testo del primo provvedimento dello stesso titolo (CTh. 1.28.1): i senatori hanno facoltà di eleggere propri rappresentanti nelle province allo scopo di essere difesi sul piano patrimoniale e fiscale. In particolare devono essere nominati uno o due senatori per provincia per ricoprire l'ufficio di *defensor*. Poi il testo diventa meno chiaro laddove non è precisato se la *defensio* dei *patrimonia* riguardi tutti i senatori o tutte le genti, come è riferito nell'ultima parte (tali provvidenze sono estese *ad cunctarum lassas gentium utilitates*) in cui si ricorda anche come un provvedimento di Giuliano (*divalis Iuliani*) avesse avuto come soli destinatari i decurioni (*ad solos decuriones per gratiam iudicum pervenisse dicitur*)⁴⁵.

Nella terza costituzione del titolo 28 si sottolinea l'importanza del *defensor* per la tutela del senato in ambito fiscale⁴⁶: non possono essere presi provvedimenti in tale ambito in assenza del *defensor* che ha anche facoltà di riferire all'imperatore i casi in cui le disposizioni imperiali non vengono applicate.

CTh. 1.28.3 (376 Mai. 29). Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Vindaonium magnum praefectum urbi. Quotiens fiscalium functionum dispositio tractatur, absente senatus defensore nihil sibi praesumant vel curiales vel iudices ordinare, ne quid contra commodum coetus amplissimi iustitiae ratione despecta temerariae usurpationis decernat audacia, cum etiam hanc licentiam defensoribus dederimus, ut, si forte in contumeliam senatus divalis fuerit forma neglecta, referre festinent. Dat. III k. Iun. Antiochia Valente V et Valentiniano AA. cons.

Dunque il *defensor*, la cui funzione, in questa costituzione, appare rafforzata⁴⁷, si mostra come una figura di protezione dei privilegi senatori ed anche di delatore⁴⁸. A tal punto possiede un ruolo di controllo degli interessi senatori che Valente precisa che qualora la norma non sia osservata il *defensor senatus* deve rivolgersi all'imperatore. A questo proposito si può osservare come nella costituzione oggetto di specifico esame, CTh. 1.28.4, del 393, gli imperatori consentano ancora ai senatori di rivolgersi all'autorità imperiale in caso di danni ai privilegi della classe senatoria. In tal modo è assicurata la posizione privilegiata senatoria, qualora la tutela dei *defensores* non sia risultata efficace. Si può anche notare come l'interesse tutelato con il provvedi-

mento sia il *commodum coetus amplissimi*. Questo punto andrà tenuto presente in sede di valutazione del corretto significato della *libertas* nel contesto particolare della costituzione imperiale.

4. *La libertas in CTh. 1.28.4*

Nella costituzione su cui ho incentrato queste note, CTh. 1.28.4, ciò che appare degno di particolare attenzione ai nostri fini è la frase: *defensores senatorum per provincias constitutos suscepti officii tenere convenit libertatem*, in cui risalta l'espressione *officii libertatem* riferita ai *defensores senatus*.

CTh. 1.28.4 (393 febr. 27) Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano praefecto urbi. Defensores senatorum per provincias constitutos suscepti officii tenere convenit libertatem. Qua de re, si quando ab ordinario cognitore privilegia amplissimi ordinis deteruntur ac renitendi sibi copia denegatur, ad nos referre non dubitent, ne singulorum diffidentia cunctorum crescat iniuria. Dat. III Kal. Mar. Const(antino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio v.c. cons.

La *libertas* a cui si riferiscono gli imperatori non è la *libertas senatus* di cui parla Tacito. Nell'opera dello storico il termine, come è noto, è simbolo della *libertas* da conciliare con il *principatus*⁴⁹ in Annali, XIII, 49:

Tac., Ann., XIII, 49: Non referre vulgarissimum senatus consultum, quo civitati Syracusanorum egredi numerum edendis gladiatoribus finitum permittebantur, nisi Paetus Thrasea contra dixisset praebuissetque materiem obtrectatoribus arguendae sententiae. Cur enim, si rem publicam egere libertate senatoria crederet, tam levia consecraretur? Quin de bello aut pace, de vectigalibus et legibus, quibusque aliis res Romana contineretur, suaderet dissuaderetve? Licere patribus, quotiens ius dicendae sententiae accepisset, quae vellent expromere reationemque in ea postulare.

oppure in Agricola, II, 2 e cioè nel caso di Elvidio Prisco, la cui vita e carriera sono descritte da Tacito sulla base di una tradizione a lui favorevole⁵⁰:

Tac., Agr. II, 2: Legimus, cum Aruleno Rustico Paetus Thrasea, Herennio Senecioni Priscus Helvidius laudati essent, capitale fuisse, neque in ipsos modo auctores, sed in libros quoque eorum saevitum, delegato triumviris

ministerio ut monumenta clarissimorum ingeniorum in comitio ac foro urerentur. Scilicet illo igne vocem populi Romani et libertatem senatus et conscientiam generis humani aboleri arbitrabantur, expulsis insuper sapientiae professoribus atque omni bona arte in exilium acta, ne quid usquam honestum occurreret.

In questo passo di Tacito, la *libertas senatus*⁵¹, rappresenta il simbolo dei valori repubblicani la cui difesa costò la vita ad Aruleno Rustico ed Erennio Senecione. Questi ultimi, lodando rispettivamente Peto Trasea⁵² ed Elvidio Prisco, senatori di stampo stoico ed oppositori al dispotismo imperiale, furono condannati a morte sotto Nerone; i filosofi furono invece espulsi affinché non costituissero esempio di onestà (*ne quid usquam honestum occurreret*). Di Rustico e Senecione si cercò di obliterare perfino la memoria: il fuoco con cui furono bruciati i loro libri non avrebbe tuttavia cancellato la voce del popolo romano, la libertà del senato e la coscienza del genere umano⁵³.

Tacito condanna un atto di repressione, lesivo della libertà romana e della sua memoria; esalta la voce del popolo romano e le libere manifestazioni di pensiero del senato riprendendo i riferimenti alla memoria, alla morale, ai *mores* prima esposti (Tac., Agr. I)⁵⁴.

La *libertas* del nostro testo non è nemmeno la *libertas* come *securitas* di Plinio il Giovane, assicurata al Senato da Traiano insieme alla *dignitas*⁵⁵, come è espressa nel panegirico con riguardo all'adozione di Traiano ad opera di Nerva⁵⁶:

Plin. Paneg. 8. 1: *non servitus nostra, sed libertas et salus et securitas fundabatur.*

La *libertas* della costituzione di Teodosio, Arcadio e Onorio, assume a mio parere, un significato singolare. Tale significato suscita interesse perché appare un caso singolo sollevato solamente da questa costituzione. Negli innumerevoli studi sul Senato e sul concetto di *libertas* ad esso connesso, non ho riscontrato interessi suscitati dall'espressione *officii libertatem* (posta nella frase iniziale della costituzione: *defensores senatorum per provincias constitutos suscepti officii tenere convenit libertatem*). Essa appare, non troppo velatamente, riferita al particolare stato di privilegio in cui versano gli appartenenti all'*ordo* senatorio, attraverso la «libertà delle facoltà» attribuite ai *defensores* del ceto senatorio.

Letteralmente possiamo tradurre l'espressione del testo in questo

modo: «I difensori dei senatori, costituiti per le province, devono preservare la libertà del proprio incarico».

Se contestualizziamo la frase nell'ambito del dettato normativo della costituzione, nella generale politica legislativa filosenatoria, nonché nell'ambito delle costituzioni riguardanti i *defensores senatus*, il termine sembra ben collocato nel contesto dei privilegi del senato, come libertà di azione dei difensori delle prerogative senatorie⁵⁷. La *libertas senatus* si traduce nella *libertas officii* dei *defensores* come indipendenza di questi ultimi nella facoltà di agire per la tutela senatoria affinché, ad es., non siano sottoposti a poteri locali⁵⁸.

A questo proposito rammento come in CTh. 1.28.3, nel 376, gli imperatori, nella tutela della interessi senatori, si riferiscano al *commodum coetus amplissimi ordinis*⁵⁹.

Tra l'altro il fatto che gli imperatori avvertissero la necessità di tutelare la *libertas officii* dei *defensores* (*tenere libertatem officii*) porta ad ipotizzare una situazione di reale contrasto nei confronti delle immunità senatorie e una possibilità potrebbe essere ravvisata nella situazione che emerge da CTh. 6.3.1, una delle costituzioni del 393⁶⁰, con cui gli imperatori aboliscono i tributi dovuti dai senatori alla *Syriarchia* per le terre possedute⁶¹.

Nel Codice Teodosiano il lemma *libertas* in questa specifica accezione, ricorre solo in tale costituzione, tra le settanta volte (più sei nelle *Sirmondinae*) in cui il termine è impiegato⁶². Infatti nelle costituzioni in cui il lemma è presente esso assume un significato per lo più soggettivo, *libertas* come *status* personale⁶³, riferito anche al *iudicium libertatis* (CTh. 4.8.6 del 323), oppure riferito alla *possessio libertatis* (CTh. 4.8.9 del 393) e cioè allo *spatium viginti annorum* che legittima la *quaestio* sul proprio *status*.

In un significato diverso rispetto alla sua collocazione nel tema degli *status*, troviamo il termine *libertas* in tre costituzioni del Teodosiano: CTh. 3.7.2, 12.1.92 e 16.8.24.

Innanzitutto in CTh. 3.7.2 dell'a. 388⁶⁴, a proposito di matrimonio misto fra una donna cristiana ed un uomo ebreo: qui l'imperatore giudica severamente tale unione parificandola all'adulterio, rispetto al quale concede infatti anche piena libertà di azione pubblica (facoltà di esercitare un'accusa pubblica); la pena per la violazione del divieto è la stessa prevista nel crimine di adulterio, è cioè quella capitale, ma è estesa alla cd. accusa popolare (*publici quoque vocis relaxata*), mentre nella precedente legislazione costantiniana sull'adulterio (CTh. 9.7.2, a. 326), l'accusa era riservata solo al marito o a parenti. Anche qui il lemma

possiede un significato descrittivo, indicando la facoltà di procedere all'accusa, la possibilità, il diritto, descrivendo dunque l'inasprimento della pena nella legislazione imperiale sulle unioni miste.

Oppure in CTh. 12.1.92 del 382⁶⁵. In questa costituzione viene descritta l'ipotesi in cui un decurione si abbassi ad essere *procurator* di beni altrui e per tale motivo è punito severamente: la *ratio* della sanzione è individuata nel fatto che egli è immemore della propria *libertas*; la *servilis obsecundatio* comprometterebbe l'onore dell'appartenenza al suo ceto. In questo caso il termine appare assunto in un significato simile a quello impiegato nella nostra costituzione: è diretto a qualificare l'appartenenza ad un ceto privilegiato.

In CTh. 16.8.24⁶⁶ infine, gli imperatori non impediscono agli ebrei, istruiti nelle arti liberali, di esercitare l'avvocatura, la *libertas postulandi*, e permettono loro di avere l'onore dei *munera decurionum* se lo ottengono per nascita o splendore della famiglia: anche in questo caso la *libertas* indica il diritto di fare qualcosa, in specifico di esercitare l'azione.

In questi tre casi solo il secondo si riferisce allo *status* (dei decurioni), come indipendenza rispetto ad altri poteri, situazione di privilegio, distinzione di ceto ed, in tal senso, può essere considerato affine al termine *libertas* di nostra specifica attenzione.

Può essere utile anche un confronto tra CTh. 1.28.4 e il testo dei *Gesta senatus*, anche se quest'ultimo è cronologicamente successivo alla nostra costituzione (438 d. C.)⁶⁷.

Nell'ambito delle *acclamations* interessante notare la numero 41 «*Desideria senatus ut suggeras, rogamus*», con la quale si invita il prefetto al pretorio Fausto a sottoporre agli imperatori le richieste senatorie: in essa si può intravedere una implicita allusione alla tutela di interessi del ceto senatorio, anche se non specificamente riferito all'ambito fiscale; nell'acclamazione successiva, «*Conservator legum, conservator decretorum*», troviamo un riferimento anche ai *decreta* e cioè ai *senatusconsulta*⁶⁸ oltre che alle *leges*, con la quale appare sottolineata una rilevanza della partecipazione senatoria alla produzione normativa⁶⁹.

Nell'ambito dell'ampio raggio di estensione dei significati del termine *libertas*, sotto il profilo giuridico, «amministrativo», politico, filosofico, nel nostro testo rileva inoltre un significato che possiamo collegare a quello di *immunitas*: quindi *libertas* come libertà di azione dei *defensores* per proteggere l'esenzione del senato dagli oneri fiscali.

A titolo di esempio ricordo un passo di Cicerone relativo alla tassazione di alcune città asiatiche, dapprima esentate da Silla con deliberazione del senato:

Cic., De Off., III, 87: Utrum igitur utilius vel Fabricio, qui talis in hac urbe qualis Aristides Athenis fuit, vel senatui nostro qui numquam utilitatem a dignitate seiunxit, armis cum hoste certare an venenis? Si gloriae causa imperium expetendum est, scelus absit, in quo non potest esse gloria; sin ipsae opes expetuntur quoquo modo, non poterunt utiles esse cum infamia. Non igitur utilis illa L. Philippi Q. f. sententia, quas civitates L. Sulla pecunia accepta ex senatus consulto liberavisset, ut eae rursus vectigales essent, neque iis pecuniam, quam pro libertate dederant, redderemus. Ei senatus est assensus. Turpe imperio! Piratarum enim melior fides quam senatus. At aucta vectigalia, utile igitur.» Quousque audebunt dicere quicquam utile, quod non honestum?

Con riferimento al denaro versato dalle città, per l'esenzione dai tributi, Cicerone impiega il termine *libertas*, ovverosia *immunitas*⁷⁰.

L'*immunitas* è propria di un ceto sociale e dunque se, in conclusione, accettiamo che l'originario significato di *liber* sia «colui che appartiene alla stirpe», e la *libertas*, come condizione del *liber*, sia «il complesso delle facoltà che la stirpe riconosce al suo componente»⁷¹, possiamo notare nella costituzione del 393, di Teodosio, Arcadio e Onorio (CTh. 1.28.4) una continuità, pur nella discontinuità⁷², di significato.

Chiaramente la costituzione fa riferimento ai privilegi⁷³ del Senato in campo fiscale e il termine *libertas* è contestualizzato in questo ambito specifico, assunto ovviamente con valore descrittivo e non dogmatico. Fa riferimento alla libertà di tutela di interessi di un gruppo privilegiato; ad un raggio di azione ampio in cui i *defensores* possono muoversi per frenare ogni tentativo di contrarre i privilegi senatori, magari da parte di altri gruppi di potere. Tale gruppo, il ceto senatorio, possedeva ancora un peso sociale nella tarda antichità, e le immunità fiscali costituiscono un esempio del suo prestigio⁷⁴.

In definitiva si tratterebbe quindi, stando agli esempi indicati del Codice Teodosiano, di un impiego del lemma *libertas* raro, descrittivo e non tecnico; di un impiego che trova la sua perfetta collocazione nella tarda antichità e cioè in un contesto di sudditanza e di formalizzazione dei poteri assoluti, laddove non c'è più spazio per un contraddittorio libero tra le forze sociali «basse» e i cd. poteri forti.

Questo caso evidenzia anche l'importanza della «forma» nella tarda antichità, perché un lemma così ricco di temi e concetti impliciti, è scelto dalla cancelleria imperiale per l'affermazione di una posizione di privilegio del ceto senatorio, una posizione comunque legale, e in tal senso esso fa eco della cultura giuridica romana⁷⁵.

In conclusione, fa riflettere l'impiego, in riferimento ad un privile-

gio del senato, di un termine che, dal punto di vista linguistico, denota un insieme di facoltà proprie di un componente di un gruppo. Tale dato può contribuire ad arricchire la nostra conoscenza del lessico delle costituzioni imperiali della tarda antichità. Questo termine è focalizzato sul potere imperiale e sui rapporti con le altre forze sociali, mostrandoci un intento di affermazione esplicita della legalità con cui il legislatore muove e organizza la compagine pubblica.

Dunque, nel complesso linguaggio tardoimperiale del IV secolo, un lemma come *libertas*, in seno ad una costituzione con cui gli imperatori specificano alcuni dei poteri dei *defensores senatus* in materia fiscale, echeggia un significato antico, pur nella sostanziale differenza di contesto sociale e politico, in un rapporto di continuità di alcuni valori perduranti nel tempo, attraverso stratificazioni di termini e concetti, caratterizzanti la complessiva esperienza giuridica romana.

Note

¹ Quell'«idea fissa», come Lui stesso affermava: cfr. *La Tarda Antichità e il suo diritto. Percorsi di studio. Quaderni di lavoro* (sotto la direzione di G. Crifò †- M. Campolunghi). vol. 11, Materiali di discussione raccolti da P. Bianchi e da S. Rodaro, Introduzione. Si veda, ad es., G. Crifò, *Su alcuni aspetti della libertà in Roma*, in *Archivio Giuridico* 154 (1958) 3ss.; *Rapports entre l'égalité et la liberté dans le monde ancien et particulièrement dans la Rome républicaine*, in *L'égalité*, 8, Études publiées sous la direction de Ch. Perelman par L. Ingber, Bruxelles 1982, 414-451 (= *Libertà e uguaglianza in Roma*, in G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma 1996, 17-66); ID., *Diritti della personalità e diritto romano cristiano*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja»* 64 (1961) 33-59 (e in G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma 1996, 245-278); *Libertà e cittadinanza*, in *Diritto Romano Attuale* 8 (2002) 29-36. *Libertas* ricordata e discussa fino all'ultima lezione universitaria, tenuta il 12 maggio 2009, presso l'Università «La Sapienza» a Roma.

² Cfr. G. CRIFÒ, *Attività normativa del Senato in età Repubblicana*, Milano 1968.

³ Su cui cfr. P. BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità*, Milano 2007.

⁴ Cfr. P. BIANCHI, *Una tradizione testuale indipendente dalla Lex romana Visigothorum e la ricostruzione di Cuiacio*, in AARC XV Conv. Intern., in onore di Carlo Castello, Napoli 2005, 351 ss.; EAD., *Iura-leges*, cit.; EAD., *Una questione storiografica: la cd. canonizzazione*, in *Il libro e la bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro*, Napoli, 455 ss., ed anche, in parte, EAD., *Confusio e obscuritas iuris*. Testimonianze della esperienza giuridica tardoantica, in *Anneus* 2, 17 ss.

⁵ Cfr. PLRE, 1992, Aurelianus 3, I, 128 s., 1146.

⁶ Cfr. TH. MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXXII; Mommsen pone in dubbio che siano *iungendae* anche CTh. 12.1.131 e 12.1.132 (CTh. 12.1.132 riporta nella *subscriptio* la seguente data: VI Id. Mart. anziché III Kal. Mart., presente in CTh. 12.1.131 e nelle altre costituzioni citate *supra* nel testo), considerate tali invece da O. SEECK, *Re-*

gesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 N. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit, Unveränderten Nachdruck der Ausgabe Stuttgart 1919, Frankfurt/Main 1984.

⁷ In questo senso cfr. E. M. DEL GENIO e I. FARGNOLI in http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/palingenesi_costituzioni.pdf.

⁸ Sono note alcune costituzioni che, pur avendo la stessa data e lo stesso destinatario, costituiscono provvedimenti differenti: per questa ipotesi, relativamente al c.d. *corpus* legislativo del 426 d. C., cfr. G. BASSANELLI-SOMMARIVA, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in *Labeo* 1983, 280 ss., spec. 285 ss., la quale ritiene che i frammenti che farebbero parte, secondo la dominante dottrina che si basa sull'ipotesi Mommsen e Seeck, dell'*oratio ad Senatum* del 426, sarebbero invece riferibili, in considerazione della distinzione delle materie trattate, a due diverse *orationes* rivolte al Senato.

⁹ *L'inscriptio* si riferirebbe con *Idem AAA.* a Valentiniano II, Teodosio I ed Arcadio (CTh. 1.1.2, del 391) ma alla data del 393 Valentiniano II non era più in vita: questa ed altre motivazioni, anche di carattere testuale, fanno presumere l'esistenza di una costituzione precedente CTh. 1.1.3 in cui comparissero i nomi di Teodosio Arcadio ed Onorio e, quindi, fanno propendere per una emendazione degli autori del provvedimento: così E.M. DEL GENIO e I. FARGNOLI in http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/palingenesi_costituzioni.pdf.

¹⁰ Cfr. J. GOTOFREDI *Ad CTh. 12.1.130, Commentarius, nt. d: Id est Curialium, hic & alia saepe. V. Paratitla.*

¹¹ Assente dal Codice giustiniano, cfr. J. GOTOFREDI *Ad CTh. 12. 1. 130, Nota a.*

¹² Gotofredo ci ricorda la sua assenza nel Codice giustiniano: J. GOTOFREDI *Ad CTh. 1.1.3, nt. a Abest hac lex a Cod. Just. sunt enim ibi plures aliae similes eandem in sententiam leges, & in his nominatim lex 7 C. de legibus.*

¹³ Art. 11 preleggi Cod. Civ.: La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

¹⁴ Secondo l'interpretazione di R. BONINI, *Appunti sull'applicazione del Codice Teodosiano. Le costituzioni in tema di irretroattività delle norme giuridiche*, in *AG* 163, 1962, 121 ss., 124 ss. Contrario invece alla natura penale originaria della norma G. Broggin, *La retroattività della legge nella prospettiva romanistica*, in *Coniectanea* Milano 1966, 343 ss., 394; contro l'idea della generalizzazione della norma ad opera dei compilatori, cfr., ad es., M.A. DE DOMINICIS, *Satura critica sulle fonti postclassiche*, in *Studi in onore di E. Volterra*, Milano 1971, 512 nt. 27.

¹⁵ In questo senso E.M. DEL GENIO e I. FARGNOLI in http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/palingenesi_costituzioni.pdf, cit.

¹⁶ Cfr. F.C. VON SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, Torino 1898, (tr. it. V. Scialoja), 392 ss.; cfr. D. DONATI, *Il contenuto del principio della irretroattività delle leggi*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1915, 117 ss., 235 ss., spec. 127; G. BROGGINI, *La irretroattività della legge*, cit., 343 ss. spec. 393 ss.

¹⁷ Cfr. T. MARKY, *Appunti sul problema della retroattività delle norme giuridiche nel diritto romano*, in *BIDR* 12-13, 1948, 241 ss., spec. 264 ss., che evidenzia come il principio di irretroattività delle norme fosse poi disatteso nello stesso Codice Teodosiano in cui troviamo «statuizioni esplicite di irretroattività» della legge, *ivi* 264, magari con un semplice riferimento al passato.

¹⁸ Cfr. J. Gotofredi *Paratitla: Praedia Senatorum Rubr. hujus tit. sen. possessiones se-*

natoriae l. 1.h.t. functionibus praeterea aliis (non modo glebalis collatione, de qua superiore titulo) l. 2 & 3 hoc titulo. Cfr. S.-A. FUSCO, «Pecuniam commodare». *Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V secolo d. C.*, Perugia 1980, 24 s., il quale si sofferma sull'evoluzione del termine *possessio* nel V secolo.

¹⁹ Sull'ufficio censuale cfr. M. FELICI, *Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio*, in *Atti del II Collegio di diritto romano CEDANT. «Gli Statuti municipali»*, a cura di E. Gabba e L. Capogrossi Colognesi, Pavia 2006, 153 ss.

²⁰ CTh. 6.4.13. 2 (361 Mai. 3) Imp. Constantius A. ad Senatum. In potestate censualium denominatio non sit, sed ante decennium legitimo senatus consulto praetores designati editionem praeturasque ipsas senatus arbitrio sortiantur, ita ut, si conventi iidem venire neglexerint, dimidium plus, quam quanti sumptuum necessitas postulat, vel in argento vel in ipsis pigneribus ad praefecti urbi officium destinetur: quod quidem pondus operibus publicis debet adscribi sine ulla commendatione atque inscriptione eius nominis, qui officia dignitatis per contumaciam detrectarit. Dat. v non. Mai. Gyfyrae Tauro et Florentio cons. Cfr. H.M. JONES, *The Late Roman Empire*, I, cit., 541; G. GERA e S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, Roma 1984, 79 ss.

²¹ Per rilevanti aspetti relativi alle curie municipali in età costantiniana cfr. M. FELICI, *Appunti sulla politica municipale nell'età di Costantino*, in *AARC XVII Convegno Internazionale in onore di Giuliano Crifò*, Roma 2010, 1063 ss., spec. 1076 ss., con ricca bibliografia sul «topos» della «fuga dei curiali», *ivi* 1077 nt. 32.

²² Cfr. R. LIZZI, *Paganesimo politico e politica edilizia: la cura urbis nella tarda antichità*, in *AARC, XIII Convegno Internazionale in memoria di André Chastagnol*, Napoli 2001, 672 ss., 700 s.

²³ Cfr. J. GOTOFREDI *Ad CTh. 15.1.29, Commentarius: Ruina, seu destructione (& sic nuditate, spoliatione) aliarum aedium nova opera publica, permissu Principis (nam id hac leg. requiritur, pariter ut l. 11. 27 supr. & et leg. 31. 37. infra) extrui vetat hac lege.*

²⁴ Cfr. R. LIZZI, *Paganesimo politico e politica edilizia*, cit., 694 e nt. 69. Un cenno alla costituzione, relativo alle imposte di competenza del prefetto del pretorio, in G. GERA e S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, Roma 1984, 31, e in S. GIGLIO, *Il tardo impero d'occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli 1990, 51 nt. 10.

²⁵ Sul patrimonio edilizio cfr., ad es., J.L. MURGA, *El expolio y deterioro de los edificios públicos en la legislación post-costantiniana*, in *AARC III Conv.*, Perugia 1979, 241 ss.

²⁶ Cfr. A. BERGER, *s. v. Defensores senatus*. Cfr. D. S. *s. v. defensor senatus*. Cfr. CH. LECRIVAIN, *Le Sénate Romain, depuis Diocétien a Rome et a Constantinopoli*, in *Écoles Françaises de Rome*, fasc. LX.

²⁷ CTh. 1.28.1. V. *infra* p. 7.

²⁸ Cfr. H.M. JONES, *The Late Roman Empire*, I, cit., 556 s.

²⁹ Per questo significato dell'espressione *iniuria* cfr. G. BASSANELLI-SOMMARIVA, *L'iniuria nel diritto penale del IV e del V secolo*, in *AARC VIII*, Napoli 1990, 661 s. e nt. 28, la quale, analizzando i diversi significati dell'espressione, sottolinea come in diverse costituzioni il lemma indichi una prevaricazione nei confronti dei cittadini da parte di chi svolge funzioni pubbliche, ad es., nelle operazioni fiscali o nell'attività giurisdizionale Oltre alla nostra costituzione l'A. cita, a titolo esemplificativo, CTh. 11.7.19 del 412 e CTh. 11.8.3 del 409.

³⁰ Cfr. M. CAPUTO, *Note sulla figura*, cit., 156, che vede nella istituzione dei *defensores senatus* un «sintomo del fenomeno di enucleazione nell'ambito della classe degli *honestiores*, di una categoria di *potentiores* in seno allo stesso senato». Secondo A.M. GIOMARO, *Il codex repetitae praelectionis. Contributi allo studio dello schema delle raccolte normative da Teodosio a Giustiniano*, Roma 2001, 99, l'assenza del titolo nel Codice giustiniano dipende dallo «strano rilievo» della materia *ivi* trattata. Sui rapporti tra la rubrica *De defensoribus senatus* e *De defensoribus Civitatum*, cfr. R.M. FRANKES, *Contra potentium iniurias. The Defensor civitatis and Late Roman Justice*, Münche. Beitr. 90. Münich., 93 ss.

³¹ Cfr. TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, p. 7 e *ad hoc tit.*

³² Cfr. E.M. DEL GENIO e I. FARGNOLI, http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/palingenesi_costituzioni.pdf, cit. Singolare il commento di Mommsen al codice Torinese, TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus, ad hoc tit.*, «*de numeris constitutionibus constat per rubricam licet evanidam factam*».

³³ Cfr. M. CAPUTO, *Note sulla figura dei defensores senatus nel Codice Teodosiano*, in *SDHI LXXIV* 2008, 135 ss., 136 ss., spec. 139 ss.

³⁴ V. *supra* p. 6 nt. 27.

³⁵ Cfr. O. SEECK, *Defensor senatus*, PW, IV, 2, 2372 s.; Cfr. H.M. JONES, *The Late Roman Empire*, I, cit., 132. Cfr. P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo e Costante, (337-361)*, AARC, *Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali*, M. Sargenti (dir.), Serie seconda, II, Milano 1997, 410. G. GERA e S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, cit., spec. 71 ss, 102 ss. Secondo la dottrina dominante (cfr., ad es., H.M. Jones, *The Late Roman Empire*, I, cit., 132; G. GERA e S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, cit., spec. 71; P. GARBARINO, *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo-impero romano*, Milano 1988, 192 nt. 16) la costituzione sembrerebbe essere emanata solo a favore dei senatori costantinopolitani. Contraria invece a questa ipotesi è P. O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo e Costante*, cit., 410, che sottolinea come la disparità di trattamento tra le due assemblee non sarebbe stata giustificata. M. CAPUTO, *Note sulla figura*, cit., 135 ss., sostiene che la critica all'ipotesi dell'esclusione dei senatori romani dalla disposizione di Costanzo II andrebbe «ribaltata»: la costituzione raccoglierebbe norme già valide, specie nella prassi, per i senatori romani, norme che con Costanzo venivano estese ai senatori costantinopolitani. Già secondo G. GERA e S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, cit., 71 ss., la normativa contenuta nella disposizione avrebbe ribadito principi vigenti, rivestendo, perciò, un carattere «più ricognitivo che innovativo».

³⁶ CTh. 1.6.1; 1, 28,1; 6.4.12 e 13; 7.8.1; 11,1,7; 11.15.1; 11.23.1; 12.1.48; 13.1.3; 15.1.7. Cfr. H.M. JONES, *The Late Roman Empire*, I, 132 nt. 48. Cfr. anche P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo e Costante, (337-361)*, 406 ss. G. GERA e S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, cit., 71 ss. S. GIGLIO, *Il tardo impero d'occidente e il suo senato*, cit., 65; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 312 ss.; M. CAPUTO, *Note sulla figura*, cit., 135 ss.

³⁷ P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo e Costante, (337-361)*, cit., 408 s.

³⁸ Cfr. *supra* p. 2.

³⁹ CTh. 11.1.7 (361 Mai. 3): *Impp. Constantius et Constans AA. ad Senatum. Compertum est pro colonis profugis ad exsolvenda vos fiscalia conveniri. Iubemus igitur*,

si nihil ex eorundem terris senatorum quemquam possidere constiterit, ut nulla cuiquam pensitandi pro his qui aufugerint necessitas imponatur. Dat. V non. Mai. Tauro et Florentio cons.

⁴⁰ CTh. 11.15.1 (361 Mai. 3): Imp. Constantius A. ad Senatum. Ad comparationem diversarum specierum, quod synoneton appellatur, actores procuratoresque senatorum per diversas provincias nullam inquietudinem tolerant. Dat. V non. Mai. Tauro et Florentio cons. Cfr. G. GERA e S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero*, cit., 51 nt. 40.

⁴¹ CTh. 15.1.7 (361 Mai. 3) Imp. Constantius et Constans AA. ad Senatum. Quoniam diversi iudices nonnulla opera in quibusdam aestimant urbibus extruenda, ad huiusmodi necessitatem senatorum substantia non vocetur. Eos quoque senatores, quibus per diversas provincias fuerit sollicitudo commissa, fretos sanctione nostra huiusmodi temptamentis decet constanter obsistere, ne senatoriae facultates harum rerum contemplatione vexentur. Dat. V non. Mai. Tauro et Florentio cons.

⁴² CTh. 11.23.1 (361 Mai. 3) Imp. Constantius A. ad Senatum. Protostasiae munus hactenus senatores imposita necessitate sustentent, ut isdem senatorum census implendae necessitatis contemplatione socientur nec cuiusquam alterius iuga aut capita senatorum censibus adgregentur, cum protostasiae munus ita debeant sustinere, ut ad eum numerum, quem ipsi censuali sorte sustentant, senatorum tantum censibus nexis eandem necessitatem debeant explicare. Dat. V non. Mai. Tauro et Florentio cons. Su cui cfr. A., CHASTAGNOL *Le sénat dans l'oeuvre de Symmaque*, cit., 310.

⁴³ Cfr. M. CAPUTO, *Note sulla figura*, cit., 145 ss., su errori nella tradizione del testo.

⁴⁴ Cfr. R.M. FRAKES, *Contra potentium iniurias*, cit., 94. Sulla figura del *defensor civitatis* cfr. V. MANNINO, *Ricerche sul defensor civitatis*, Milano 1984.

⁴⁵ Cfr. F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, ARC, *Materiale per una palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali*, M. Sargenti (dir.), Serie seconda, 4, Milano 1993, 13 s.

⁴⁶ Cfr. G. GERA e S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, cit., 109.

⁴⁷ Cfr. M. CAPUTO, *Note sulla figura*, cit., 150.

⁴⁸ Secondo M. CAPUTO, *Note sulla figura*, cit., 150, i *defensores senatus* assumono anche un ruolo simile a quello degli avvocati, allorché siano chiamati a controllare che le spettanze fiscali non ledano gli interessi dei senatori.

⁴⁹ Cfr. L. CANFORA, *Tacito*, in *Studi di storia della storiografia romana*, Bari 1993, 205 ss., 214, secondo il quale la *libertas* in Tacito è non soltanto la possibilità per i senatori di «deliberare senza costrizioni», ma soprattutto «la certezza di poter mantenere una posizione onorevole come «socii» del *princeps* nella gestione»; Cfr. CH. WIRSZUBSKY, *Libertas as a political idea at Rome during the late republic and early principate*, Cambridge 1950, spec. 124 ss.

⁵⁰ Su cui cfr. A. GALIMBERTI, *L'opposizione sotto i Flavi: il caso di Elvidio Prisco*, in *L'opposizione nel mondo antico, Contributi dell'Istituto di Storia antica*, vol. 26, Milano 2000, a cura di M. Sordi, 215 ss. Cfr., ad es., L. CANFORA, *Tacito*, in *Studi di storia della storiografia romana*, cit., 212 che ricorda, oltre l'immagine positiva e di modello tracciata da Tacito, anche la visuale fortemente critica di Cassio Dione (LXVI, 12, 2) che descrive Elvidio Prisco come colui che incitava la plebe alla rivoluzione e, quindi, come un personaggio non responsabile.

⁵¹ CH. WIRSZUBSKY, *Libertas as a political idea*, cit., 136 ss., ricorda che *libertas*

«with regard to Roman domestic politics under the Empire, often means, explicitly or implicitly, *libertas senatus*», come, ad. es. in Tac., Agr. II, 2 o Ann. XIII, 49 (*ivi* altri riferimenti).

⁵² Cfr. CH. WIRSZUBSKY, *Libertas as a political idea*, cit., 138 ss.

⁵³ Cfr. A. GALIMBERTI, *L'opposizione sotto i Flavi: il caso di Elvidio Prisco*, cit.

⁵⁴ Cfr. A.D. LEEMAN, *Structure and meaning in the prologues of Tacitus*, in *Studies in latin language and literature*, Cambridge 2009, 169 ss., 202.

⁵⁵ Sulla *dignitas* cfr. ad es. A. CHASTAGNOL, *Le Senat Romain a l'epoque imperiale*, Paris 1992, 69 ss.

⁵⁶ Cfr., ad es., F. AMARELLI, *Trasmissione. rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni*, Napoli 1998³, 60 s.; F. TRISOGLIO, *La personalità di Plinio il Giovane nei suoi rapporti con la politica, la società e la letteratura*, 1972.

⁵⁷ Altro è il *privilegium* dell'*adlectio* in Senato: cfr. P. GARBARINO, *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano*, 1988, 283 ss.; ID., *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, Napoli 1992, 64 ss.; S. GIGLIO, *Il tardo impero d'Occidente e il suo Senato*, cit., 18 ss. Sull'*adlectio* nell'alto impero cfr. sempre A. CHASTAGNOL, *Le Senat Romain*, 97 ss.

⁵⁸ Cfr. M. CAPUTO, *Note sulla figura*, cit., 151 ss. che sottolinea come CTh. 1.28.4, rispetto alla costituzioni che la precedono, estenda la *defensio* senatoria all'ambito giurisdizionale. I *defensores senatus* avrebbero «libertà di azione», *ivi* 152, e dovrebbero rivolgersi direttamente all'imperatore «nel caso in cui i *privilegia amplissimi ordinis* siano danneggiati, ovvero si neghi ai senatori la facoltà di resistere, da parte di un giudice ordinario.»

⁵⁹ V. *supra* 10.

⁶⁰ Su cui v. *supra* 2 ss.

⁶¹ M. CAPUTO, *Note sulla figura*, cit., 154, individua una connessione tra CTh. 1.28.4. e CTh. 6.3.1.

⁶² Sebbene esso non assuma questo significato specifico nei lessici consultati. Per Il Codice Teodosiano in particolare cfr. O. GRADENWITZ, *Heidelberger Index zum Theodosianus mit Ergänzungsband*, Hildesheim 1999, Univ. Neuaufl. Nach. der 1. Auf. Berlin 1925.

⁶³ Significato non diverso da quello posseduto nei testi giurisprudenziali. Sul valore del lemma nei frammenti dei giuristi romani ricordo G. CRIFÒ, *La libertà prima del diritto naturale*, in *Ritorno al diritto. I valori della convivenza*, 1, 2005, 11 ss., che, ripercorrendo il pensiero espresso in ID., *Libertà e cittadinanza*, in *Diritto romano attuale. Storia metodo, cultura nella scienza giuridica*, 8/2002, 29 ss., ribadisce il valore «tecnico, garantito dallo specifico riferimento istituzionale» (*ivi*, 11) del termine *libertas* nella maggior parte delle testimonianze del lessico giurisprudenziale romano.

⁶⁴ CTh. 3.7.2 [=Brev.3.7.2] Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio pf. p. Ne quis Christianam mulierem in matrimonium Iudaeus accipiat, neque Iudaeae Christianus coniugium sortiat. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata. Dat. Prid. Id. Mart. Thessalonica, Theodosius A. II et Cynegio v. c. cons. Cfr. anche CTh. 9.7.5 (*gemina*). Su CTh. 3.7.2 cfr., ad es. G. DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in *BIDR* 90 1987, 389 ss., spec. 433 ss.

⁶⁵ CTh. 12.1.92 (382 Oct. 23) Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Floro praefecto praetorio. Si quis procurationem facultatum suarum curiali crediderit

esse mandandam, totius dignitatis exceptione depulsa patrimonium eius quod crediderat curiali proscriptio fiscalis invadat. Ille vero, qui immemor libertatis et generis infamissimam suscipiens vilitatem existimationem suam servili obsecundatione damnaverit, deportationis incommodo subiugetur. Dat. X Kal. Nov. Constantinopoli Antonio et Syagrio cons. Cfr. S.-A. FUSCO, «Pecuniam commodare», cit., 56 nt. 17.

⁶⁶ CTh. 16.8.24 (418 Mart. 19) Honorius et Theodosius AA. Palladio praefecto praetorio. In Iudaica superstitione viventibus adtemptandae de cetero militiae aditus obstruatur. Quicumque igitur vel inter agentes in rebus vel inter palatinos militiae sacramenta sortiti sunt, percurrendae eius et legitimis stipendiis terminandae remittimus facultatem, ignoscentes facto potius quam faventes, in posterum vero non liceat quod in praesenti paucis volumus relaxari. Illos autem, qui gentis huius perversitati devincti armatam probantur adpetisse militiam, absolvi cingulo sine ambiguitate decernimus, nullo veterum meritorum patrocinate suffragio. Sane Iudaeis liberalibus studiis institutis exercendae advocacionis non intercludimus libertatem et uti eos curialium munere honore permittimus, quem praerogativa natalium et splendore familiae sortiuntur. Quibus cum debeant ista sufficere, interdictam militiam pro nota non debent aestimare. Dat. VI Id. Mart. Ravennae Honorio XII et Theodosio VIII AA. cons.

⁶⁷ Sui *Gesta senatus* cfr. la dettagliata analisi di L. AZTERI, *Gesta senatus de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin 2008, spec. 151 ss.

⁶⁸ Cfr. A. CHASTAGNOL, *Le sénat dans l'œuvre de Symmaque*, in F. PASCHOUD, G. FRY e Y. RUETSCHÉ (a cura di), *Colloque genevois sur Symmaque à l'occasion du mille six centième anniversaire du conflit de l'autel de la Victoire*, Paris 1986, 733 ss.

⁶⁹ Qui si apre il problema dei rapporti tra imperatore e senato sul piano della formazione del diritto in età tardo antica. Problema complesso e dibattuto. Cfr. P. GARBARINO, *Appunti sulla conferma imperiale di senatusconsulti nel tardo impero romano*, in *AG* 204, 1984, 505 ss.

⁷⁰ Ben nota è la dicotomia *immunitas et libertas* con riferimento alle *civitates*, nel senso di città immuni dai tributi fiscali. A titolo di esempio Cic., *Verr.*, III, 6, 12-13 in cui l'oratore indica cinque città non federate immuni e libere: *Foederatae civitates duae sunt, quarum decumae venire non soleant, Mamertina et Tauromenitana, quinque praeterea sine foedere immunes [civitates] ac liberae, Centuripina, Halaesina, Segestana, Halicyensis, Panhormitana; praeterea omnis ager Siciliae civitatum decumanus est, itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum voluntate et institutis fuit. Dignitatis humanae I. 4. Libertas seu immunitas a coercitione in re religiosa, quae singulis personis competit, etiam ipsis in communi agentibus agnoscenda est. Communitates enim religiosae a sociali natura tum hominis tum ipsius religionis requiruntur.*

La dicotomia *immunitas seu libertas* è stata anche, nei tempi attuali, l'espressione idiomatica del principio della libertà religiosa stabilita nel Concilio Vaticano II, come libertà del credente e come principio secondo il quale la fede non deve essere imposta con la forza.

⁷¹ G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, cit., 46 ss. che prosegue affermando che «fin dall'origine, *libertas* acquisterebbe un significato politico».

⁷² Cfr. R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, 376 ss.; S.-A. FUSCO, *Continuità e discontinuità nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto romano attuale. Storia, metodo, cultura nella scienza giuridica*, I, 1999, 29 ss.

⁷³ Nell'arcaica esperienza giuridica romana, dopo la cacciata dei tiranni etruschi, la classe patrizia si era preoccupata, attraverso diverse guarentigie – cfr., ad es., AA., *Li-*

neamenti di storia del diritto romano, (M. Talamanca dir.) Milano 1989, 89 ss.; sulla *provocatio ad populum* cfr. G. CRIFÒ, *Alcune osservazioni in tema di provocatio ad populum*, in *SDHI* 29 (1963) 288 ss.; (= *In tema di 'provocatio ad populum'*, in G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma 1996, 111 ss. – di contrastare ogni eccesso di potere e quindi ogni privilegio ingiustificato per proteggere la conquistata e instaurata *libertas*: interessante notare come da un lato *libertas* alluda al privilegio, dall'altro si riferisca alla protezione e alla sicurezza da privilegi tirannici.

⁷⁴ L'insieme dei privilegi della classe senatoria può ben racchiudersi nel termine *dignitas*: privilegi in sede processuale (*domicilium dignitatis*), privilegi fiscali, la cd. *facultas habitandi*, su cui cfr. C. 12.1.15.

⁷⁵ Il valore della «forma» nella tarda antichità può essere connesso al problema della cd. «certezza del diritto», centro di attenzione nella legislazione programmatica del Codice Teodosiano (CTh. 1.1.5 e 1.1.6), nei *Gesta senatus*, oppure nelle c.d. leggi delle citazioni (CTh. 1.4.1, 2 e 3). La forma assicura la certezza e la legalità e la forma impiegata per indicare l'indipendenza dell'operato dei *defensores senatus* (lemma *libertas* in CTh.1.28.4) appare garanzia di certezza e legalità.